

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2013 — Rusal Armenal/Consiglio

(Causa T-512/09) ⁽¹⁾

[«**Dumping — Importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Cina — Adesione dell'Armenia all'OMC — Status di impresa operante in economia di mercato — Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 — Compatibilità con l'accordo antidumping — Articolo 277 TFUE**»]

(2013/C 367/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rusal Armenal ZAO (Erevan, Armenia) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentati: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, e, infine, J.-P. Hix e B. Driessen)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentati: M. França e C. Clyne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui concerne la Rusal Armenal ZAO.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le spese della Rusal Armenal.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2013 — Capitalizaciones Mercantiles/UAMI — Leineweber (X)

(Causa T-378/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo X — Marchio comunitario figurativo anteriore X — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Carattere distintivo del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 367/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Capitalizaciones Mercantiles Ltda (Bogotá, Colombia) (rappresentanti: J. Devaureix e L. Montoya Terán, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Leineweber GmbH & Co. KG (Herford, Germania) (rappresentanti: S. Jackermeier e D. Wiedemann, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 15 maggio 2012 (procedimento R 1524/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Leineweber GmbH & Co. KG e la Capitalizaciones Mercantiles Ltda

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Capitalizaciones Mercantiles Ltda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 366 del 24.11.2012.